

Rev. n° 2311

del 22.4.93

di 300



COMUNE DI CARRARA

CONCESSIONE EDILIZIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Prot. n° 28726 / 7723

Concessione Edilizia

n° 133/93 del 21/04/93

Vista la domanda in data 4/10/90 presentata dal Sig. I.G.F. MARMI S.R.L.
nato a _____ residente in NAZZANO
indirizzo VIA PROVINCIALE 115 C.F. 00505880450 ed altri (vedi art. 7)
registrata il 4/10/90 al Prot. Gen. n° 28726 corrispondente al n° 7723 del Dipartimento Assetto Territorio
con la quale viene richiesta la concessione per la esecuzione dei lavori di: Ampliamento Residenza
AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO
sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio 76 mapp. 409 278 275 548 410
posta in CARRARA LOC.MONTICELLO n°
VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;
VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e di Polizia Urbana;
VISTA la legge 28/1/77 n° 10 e relative leggi di applicazione;
VISTO l'art. 47 della legge 5 agosto 1978, n° 457 modificato dell'art. 26 bis della legge 15 gennaio 1980, n° 25;
VISTE le norme generali per l'igiene del lavoro, emanate con D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303;
VISTO il parere n° 50 della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 10/12/90;
VISTA la legge 30 aprile 1976, n° 373 ed il regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 giugno 1977, n° 1052; e D.M. 23/11/82;
VISTO il nulla osta della Commissione Beni Ambientali n° 908 in data 26/11/92;
VISTO il parere del Dirigente Sanitario dell'UNITA' SANITARIA LOCALE n° 334 in data 20/10/90;
PRESO ATTO che il richiedente dichiara di essere proprietario o di avere il necessario titolo alla concessione;

DISPONE

ART. 1

Oggetto della concessione

Al Sig. I.G.F. MARMI S.R.L.

residente a NAZZANO VIA PROVINCIALE n° 115

è concessa, alle condizioni appresso indicate e fatti salvi i diritti dei terzi, la facoltà di eseguire i lavori di:

Ampliamento

Residenza

sull'area o sull'immobile, distinto al catasto al foglio n° 76 particella n° 410

posta in CARRARA LOC.MONTICELLO n°

secondo il progetto costituito da n° 6 tavole che si allega quale parte integrante del presente atto.

ART. 2

Concessione a titolo oneroso

A ☐ Contributo relativo agli oneri di urbanizzazione

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai sensi degli art. 3, 5, 9 (1° comma, lettera),

9 (2° comma), 10 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 è determinato nella misura di :

Urbanizzazione Primaria L. 10.090.000

Urbanizzazione Secondaria L. 20.529.000

a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n° 840 del 21/11/84.

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° 4807 del 17/07/92 con la quale risulta versato l'importo di L. 10.090.000 relativo alla totalità del contributo delle urbanizzazioni primarie.

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° 4808 del 17/07/92 con la quale risulta versato l'importo di L. 20.529.000 relativo alla totalità del contributo delle urbanizzazioni secondarie.

☐

ART. 3

Contributo relativo al costo di costruzione

A ☐ Edilizia convenzionata

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° _____ del _____
e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato ad
applicare prezzi e canoni di locazione determinati in base alla convenzione tipo approvata dal Comune ai sensi
dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n° 10 per n° _____ alloggi, la presente concessione è esente
dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

B ☐ Concessione art. 9 D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982

Visto che con la convenzione stipulata dal Notaio _____ Rep. n° _____ del _____
e facente parte integrante del presente atto, il Sig. _____ si è impegnato a
non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette anni dalla data di ultimazione dei lavori la
presente concessione è esente per l'intero dal pagamento del contributo relativo al costo di costruzione.

C ☐ Concessione con pagamento del contributo relativo al costo di costruzione

La quota commisurata al costo di costruzione delle opere di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n° 10
modificato con l'art. 9, ultimo comma, del D.L. n° 9/1982, convertito nella legge n° 94/1982, è determinata in
L. 11.804.000

Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n° 4807 del 17/07/92 con la quale risulta versato l'importo
di L. 11.804.000 relativo alla totalità del contributo delle urbanizzazioni primarie.

Il mancato versamento del contributo e il trasferimento delle aree nei termini comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della citata legge 28 gennaio 1977, n° 10 e art. 3 della legge 28 febbraio
1985, n° 47 che unitamente ai contributi non versati saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 R.D. 14
aprile 1910, n° 639.

ART. 4

Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti comunali in vigore.

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

ART. 5

Opere in cemento armato

Qualora s'intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicante nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abitabilità e di agibilità della costruzione.

Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata, unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il Direttore dei lavori o il costruttore attesti che nella esecuzione della opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

ART. 6

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 21/04/93 data della presente concessione ed ultimati entro tre anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto salvo che i lavori non siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengono fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata.

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata.

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne rediga apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data di avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opere in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'I.N.A.I.L. da parte delle Ditte esecutrici.

ART. 7

Prescrizioni speciali

1) A norma dell'art. 2 della L.R. n° 88 in data 6/12/82 il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori all'Ufficio del Genio Civile di Massa-Carrara almeno 10 giorni prima.

2) N° 5652 tagliandi A.B.C.;

- alle condizioni formulate in sede di Commissione Edilizia :

E C.E. 15.02.91 N.10 NON SI PROCEDA A DEMOLIZIONI SOSTANZIALI DELL'ESISTENTE, GLI ALLACCI AVVENGANO DALLA STRADA PUBBLICA, SI MANTENGANO IN ESSERE LE FINESTRE TONDE.

- alle condizioni della Commissione Beni Ambientali :

FAVOREVOLE IN QUANTO NON CONTRASTI CON LA LEGISLAZIONE URBANISTICA VIGENTE.

- Varie :

PRESENTATO RICORSO IN DATA 15.01.91 PROT.2602/400 PER LA ELIMINAZIONE DELLA CONDIZIONE RELATIVA A "RINCALZARE LA PARTE INFERIORE, SALVO SCANNAFOSSO, CON TERRENO NATURALE", CONDIZIONE ACCOLTA DALLA COMMISSIONE ED: N°10 DEL 15.02.91-

AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL CANTIERE EDILE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ED OTTENUTA AUTORIZZAZIONE DI ATTIVITA' TEMPORANEA COMUNALE A NORMA DELLE FINALITA' DEL D.P. C.M. 1/9/91 E DELLA DELIB. DEL C.C. N° 164 DEL 28/7/92.

Carrara, li 21/04/93

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

..SI ATTESTA

- che i lavori oggetto della presente concessione edilizia non presentano caratteristiche di lusso di cui all'art. 13 della Legge n° 408 del 2/07/1949 e successive modificazioni. Pertanto possono fruire dei benefici Fiscali e Tributari previsti dall'art. 8 punto 4 del D.L. n° 693 del 31/10/1980 convertito in Legge n° 891 del 22/12/1980.

Carrara, li 21/04/93

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Il sottoscritto si obbliga all'esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

Carrara, li 21.4.93

Tecnico : Funz. Tec. MEL Geom. LUIGI

Amministrativo : Ist. Amm. BURATTI Sig.ra GIULIANA

Pagina 4/4 della concessione edilizia onerosa con saldo n° 133/93 del 21/04/93

Stampa del 21 Aprile 1993

Istruttoria n° 755/93



COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 28726 / 7723
del 21 Aprile 1993

Alla cortese attenzione Sig.
I.G.F. MARMI S.R.L.
VIA PROVINCIALE 115
54031 NAZZANO

RACCOMANDATA R.R.

Oggetto: Richiesta concessione edilizia - comunicazione.

Con riferimento alla domanda presentata dalla S.V. in data 4/10/90 con la quale si richiedeva la concessione di cui all'art. 1 della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, per lavori di: Ampliamento
Residenza in CARRARA, LOC.MONTICELLO .

Si comunica, che a seguito del parere espresso dalla Commissione Edilizia nella riunione del 10/12/90 n° 50 la medesima è stata accolta a condizione:

E C.E. 15.02.91 N.10 NON SI PROCEDA A DEMOLIZIONI SOSTANZIALI DELL'ESISTENTE, GLI ALLACCI AVVENGANO DALLA STRADA PUBBLICA, SI MANTENGANO IN ESSERE LE FINESTRE TONDE.

La concessione potrà essere rilasciata dopo che la S.V. abbia assolto i seguenti adempimenti:

- EVENTUALE DELEGA PER IL RITIRO ATTI
- RICEVUTA COMPROVANTE IL PAGAMENTO DEI DIRITTI PER IL RITIRO CONCESSIONE
- UNA MARCA DA BOLLO DA L. 30.000
- COMPILAZIONE MOD. ISTAT
- DEPOSITO PROGETTI AI SENSI LEGGE 46/90

1) Si allega lettera indicante :

- a) gli importi dei versamenti da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale relativi agli oneri richiesti per la concessione ai sensi di legge (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione);
- b) scadenze per il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi dell'art. 47 della Legge 5 Agosto 1978, n° 457 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione;
- c) scadenze per il pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 11° 2° comma della Legge 28 gennaio 1977, n° 10 e importo della garanzia fidejussoria da costituirsi a favore del Comune per il pagamento delle rate non corrisposte al momento del rilascio della concessione.

2) SI PRECISA CHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE **NON COSTITUISCE IN ALCUN MODO ATTESTAZIONE DI AVVENUTA FIRMA DELLA CONCESSIONE** DA PARTE DEL SINDACO E CHE LA FIRMA STESSA E' SUBORDINATA AGLI ADEMPIMENTI E AI PAGAMENTI SUDETTI.

3) Che dalla data di ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma 4° della Legge 28 gennaio 1977, n° 10, per l'inizio dei lavori e di tre anni per l'ultimazione.

Gli atti necessari per il rilascio della concessione edilizia richiesta, devono essere completati entro un anno pena la decadenza di cui in premessa.

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDI' GIOVEDI' SABATO dalle ore 9:00 alle 13:00.

Tecnico : Funz.Tec. MEL Geom. LUIGI
Amministrativo : Ist. Amm. BURATTI Sig.ra GIULIANA

Istruttoria n° 755/93
Stampa del 21 Aprile 1993

ved. not. fre

one fers one'



COMUNE DI CARRARA
SETTORE URBANISTICA

Prot. n° 28726 / 7723
del 21 Aprile 1993

Oggetto: Pagamento del contributo per il rilascio di concessione per l'esecuzione di opere

Alla cortese attenzione I.G.F. MARMI S.R.L.
VIA PROVINCIALE n° 115
54031 NAZZANO

e, p.c.: All'Ufficio di Ragioneria -SEDE
Al Settore Tributi - SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n° 10 e dalla Legge 28/02/85, n° 47 sulla edificabilità dei suoli e dalla Legge 05/08/1978, n° 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V. intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di: **Ampliamento Residenza** in **CARRARA, LOC.MONTICELLO** si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della Legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

a) per le spese di urbanizzazione	primaria	L. 10.090.000	
	secondaria	L. 20.529.000	L. 30.619.000
b) per spese commisurate al costo di costruzione			L. 11.804.000
	TOTALE		L. 42.423.000

Tale contributo potrà essere pagato in contanti oppure in 4 rate semestrali come segue:

- 1° - rata di L. 10.605.750 entro 6 mesi dalla data di ricevimento della presente;
- 2° - rata di L. 10.605.750 a 6 mesi dalla data di ricevimento della presente;
- 3° - rata di L. 10.605.750 a 12 mesi dalla data di ricevimento della presente;
- 4° - rata di L. 10.605.750 a 18 mesi dalla data di ricevimento della presente;

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere presentata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n° 827 e sue successive modificazioni, per un valore di a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere di urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del coto di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti dal punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 63.634.500 , comprensivo delle eventuali sanzioni previste dall'art. 3 della Legge 28/2/85 n° 47, per ritardato pagamento.

Tali garanzie, dovranno essere presentate all'Ufficio Tributi per ottenere nullamosta, comunque, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

p. IL SINDACO
Ass. all' Urbanistica
PAOLO BUGLIANI

AVVERTENZE - Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della L. 28/1/1977 n° 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 3 della L. 28/2/1985 n° 47, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43.

Si fa presente che la pratica in oggetto è presso la segreteria del Settore Urbanistica che è aperto al pubblico nei giorni di LUNEDI' GIOVEDI' SABATO dalle ore 9:00 alle 13:00.

Tecnico : Funz.Tec. MEL Geom. LUIGI
Amministrativo : Ist. Amm. BURATTI Sig.ra GIULIANA

Istr. n° 755/93
Stampa del 21 Aprile 1993

RELAZIONE DI NOTIFICA - L'anno

addì 21

Aquila

93

lo sottoscritto messo corriere

di legge e perciò ne darò

Sig. L. G. F. MARI

nella sua residenza in

consegnandola a nome

FIRMA DEL RICEVENTE

Sacchetti

Giuseppe Mario

LEONARDI AURELIO

